

SCADENZE PARTICOLARI DEL MESE DI GENNAIO 2025

Di seguito evidenziamo alcune delle **particolari scadenze del mese di gennaio 2025**.

CCNL DIRIGENTI INDUSTRIA

Il rinnovo del Ccnl Dirigenti Industria del 13.11.2024 ha previsto le seguenti novità:

➤ **TMCG (art. 3)**

Il trattamento minimo complessivo di garanzia viene elevato nelle seguenti misure:

-euro 80.000,00 (2025);

-euro 85.000,00 (dal 2026).

➤ **POLITICHE ATTIVE FONDIRIGENTI (art. 9)**

Al fine di promuovere le attività formative, di politica attiva e di intermediazione del **fondo di formazione interprofessionale continua** dei Dirigenti dell'Industria (Fondirigenti Giuseppe Taliercio), **dal 2025 le aziende sono tenute a versare al Fondo un contributo annuo di euro 100 per dirigente in servizio.**

➤ **CULTURA D'IMPRESA E MANAGERIALITA': 4.MANAGER (ART. 9BIS)**

Dal 2025 l'attività di 4.Manager (a cui è affidata lo studio e la promozione di iniziative in materie strategiche quali le nuove tecnologie, l'intelligenza artificiale, la parità di genere) è finanziata con **un contributo annuo di euro 100 per dirigente in servizio.**

➤ **TRASFERTE: RIMBORSI SPESE (ART. 10)**

Dal 2025 l'importo del cd rimborso spese non documentabili è elevato da 85 a 100,00 euro per singola trasferta (minimo 12 ore nell'arco di 24 dalla partenza).

➤ **TUTELA ASSICURATIVA IN CASO DI INFORTUNIO E MALATTIA (ART. 12)**

Sono stati elevati gli **importi dei trattamenti** da riconoscere, anche tramite stipula di apposita polizza assicurativa, in caso di **morte o invalidità permanente** (con riduzione della capacità lavorativa > 2/3) per cause diverse da infortunio/malattia professionale:

- **300.000€** (contro i precedenti 200.000€) in caso di dirigente **senza figli a carico né coniuge;**
- **400.000€** (contro i precedenti 300.000€) in caso di dirigente **con almeno un figlio a carico e/o con coniuge.**

Il **contributo da trattenere al dirigente**, a titolo di concorso al sostenimento del premio della polizza stipulata dal datore di lavoro, è elevato a **300€** (contro i precedenti 200€).

➤ **PREVIDENZA COMPLEMENTARE: PREVINDAI (ART. 18)**

Dal 2025 viene ridefinita la contribuzione c/azienda e c/dirigente nella seguente misura:

Contributo c/azienda	Contribuzione minima obbligatoria -4% retribuzione utile TFR fino al massimale annuo di 200.000 € -2% retribuzione utile TFR fino al massimale annuo di 200.000 €
----------------------	--

Studio di Consulenza del Lavoro - Via Nizza n. 33 – 00198 Roma C.F e P.IVA 09342771004
tel. 0688976335 – fax 0662294316 – email segreteria@bmassara.it – www.barbaramassara.com
pec bmassaraeassociati@pec.bmassara.it

Studio certificato



	<p>Il contributo annuo non può mai essere inferiore a 4.800€ (da riproporzionare in caso di assunti/cessati nell'anno)</p> <p>Contribuzione "facoltativa"</p> <p>-ulteriore contribuzione senza applicazione di massimale -sostenere la metà del ctr a carico del dirigente, pari cioè all'1% (fermo restando il tetto minimo complessivo dell'8%, di cui 1% a carico dirigente)</p>
Contributo c/dirigente	<p>Contribuzione obbligatoria</p> <p>-2% retribuzione utile TFR fino al massimale annuo di 200.000 € di cui 1% minimo obbligatorio, nel caso in cui il datore di lavoro intenda farsi carico dell'altro 1%.</p> <p>Contribuzione "facoltativa"</p> <p>-ulteriore contribuzione senza applicazione di massimale</p>

In pratica le modifiche riguardano:

- la **diversa distribuzione del contributo complessivo minimo dell'8%**, che fino al 31.12.2024 era ripartito in misura eguale tra datore e dirigente, mentre dall'1.1.2025 **il 6% sarà a carico dell'impresa ed il 2% rimane a carico del dirigente;**
- il contributo minimo c/dirigente del 2%**, in misura pari alla metà (**1%**), potrà invece essere **sostenuto dal datore di lavoro che intenda farsene carico** (fermo restando l'aliquota complessiva minima dell'8%);
- il massimale** su cui calcolare la contribuzione obbligatoria minima è elevato **da 180.000 euro a 200.000 euro.**

CCNL DIRIGENTI COMMERCIO

L'accordo di rinnovo del **CCNL per i Dirigenti delle aziende del terziario**, sottoscritto Il 12 aprile 2023 da Confcommercio-impreses per l'Italia e Manageritalia, ha previsto le seguenti modifiche:

SERVIZI DI WELFARE PER IL DIRIGENTE ED I FAMILIARI (CFMT) (art. 3)

- **Art. 21 bis del CCNL.** E' previsto un **contributo di welfare obbligatorio** (prima facoltativo) pari a euro **1.000,00€** annui, con decorrenza **1° gennaio 2024** e **1° gennaio 2025**, spendibile utilizzando la piattaforma welfare Cfmt (Centro di formazione Management del Terziario). Tale importo viene riconosciuto **pro quota** in presenza di **assunzione o nomina avvenuta nel corso di ciascun anno** di riferimento.
- **Art. 21 del CCNL.** Per la pratica realizzazione di una Piattaforma di welfare contrattuale, come prevista dall'art. 21 bis del CCNL, **per gli anni 2024-2025**, il **contributo annuo al CFMT è incrementato di 50€**, di cui 25 a carico del datore di lavoro e 25 a carico del dirigente. Pertanto, il **contributo annuo CFMT per il biennio 2024-2025 sarà pari a 470,00€ annui**, di cui 315,00 a carico del datore di lavoro e 155,00 a carico del dirigente.

Studio di Consulenza del Lavoro - Via Nizza n. 33 – 00198 Roma C.F e P.IVA 09342771004
tel. 0688976335 – fax 0662294316 – email segreteria@bmassara.it – www.barbaramassara.com
pec bmassaraeassociati@pec.bmassara.it

Studio certificato



PREVIDENZA COMPLEMENTARE (FONDO MARIO NEGRI) (art. 4)

Secondo quanto previsto dall'art. 25 del CCNL:

- Il contributo integrativo, comprensivo della quota di contributo di adesione contrattuale per il Fondo **Mario Negri**, a carico del datore di lavoro, è elevato dal **2,43%**, in vigore fino al 31.12.2024, a **2,47%**, a decorrere dal **1° gennaio 2025**.

CCNL COMMERCIO-CONFCOMMERCIO

L'accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti del settore **terziario, distribuzione e servizi-Confcommercio del 22 marzo 2024** ha previsto le seguenti novità:

- **Clausole elastiche (art. 95)**

In alternativa alle maggiorazioni dell'1,5%, a fronte dell'applicazione di clausole elastiche, le parti possono concordare un'**indennità annuale** in ogni caso pari **ad almeno 155,00€ dall'1.1.2025** (120,00€ fino al 31.12.2024) non cumulabili, da corrispondere per quote mensili.

- **Cassa assistenza sanitaria "QUAS" (Art. 105)**

Il **contributo annuo** a carico del datore di lavoro per il QUAS **aumenta di 20 euro a decorrere dal 1° gennaio 2025 e ulteriori 20 euro a decorrere dal 1° gennaio 2026**.

CCNL TURISMO – CONFCOMMERCIO

L'accordo di rinnovo del CCNL per i dipendenti di aziende del settore del turismo del 5 luglio 2024, prevede la seguente novità:

- Per la **Cassa QuAs**, ferma la quota di **50€ anni a carico del lavoratore** e la quota una tantum di € 340,00 a carico azienda, la contribuzione alla **carico azienda** è elevata a **€ 360,00 annui dal 1° gennaio 2025** e a **€ 380,00 annui dal 1° gennaio 2026**.

lunedì 20

PREVINDAI – VERSAMENTO CONTRIBUTI TRIMESTRALI E CONTRIBUTO MINIMO AZIENDALE

Scade il termine per il pagamento al Previndai dei contributi del **quarto trimestre 2024**. Contestualmente va versato anche l'**eventuale conguaglio dovuto rispetto al contributo minimo aziendale** attualmente pari a **4.800 euro annui**.

A questo proposito si ricorda che **dal 1° gennaio 2022 le aziende sono tenute al versamento del contributo minimo per tutti i dirigenti, a prescindere dalla loro anzianità** (e non più solo per quelli anzianità nel ruolo superiore a 6 anni). Entro il mese di dicembre, infatti, per i dirigenti iscritti al Fondo che versano anche la **quota a proprio carico**, le aziende sono tenute a verificare che il **contributo a proprio carico sia almeno pari al minimo contrattualmente stabilito**.

Studio di Consulenza del Lavoro - Via Nizza n. 33 – 00198 Roma C.F e P.IVA 09342771004
tel. 0688976335 – fax 0662294316 – email segreteria@bmassara.it – www.barbaramassara.com
pec bmassaraeassociati@pec.bmassara.it

Studio certificato



venerdì 31

PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI – INVIO TELEMATICO

Scade il termine per l'invio telematico del prospetto informativo dei disabili. **Il prospetto non deve essere inviato tutti gli anni, ma solo qualora, rispetto all'ultimo invio, vi siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale** tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

COMUNICAZIONE ANNUALE DEI LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE

Secondo quanto previsto all'art. 36, comma 3 del D. Lgs. n. 81/2015, le aziende che nel **2024** hanno utilizzato lavoratori in somministrazione, devono effettuare la comunicazione annuale obbligatoria alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, **indicando i dati relativi ai contratti di somministrazione stipulati nel 2024.**

NASPI - COMUNICAZIONE REDDITO PRESUNTO 2025

Con il **messaggio n. 4353 del 18 dicembre 2024**, l'**INPS** ricorda che per le prestazioni di **NASpi in corso di fruizione**, per le quali durante il **2024** è stata effettuata la dichiarazione del reddito presunto diverso da "zero" è necessario comunicare entro il **31 gennaio 2025 il reddito presunto del 2025**. I beneficiari riceveranno una comunicazione personalizzata che li informerà sulla necessità di dichiarare il reddito presunto per l'anno 2025, **anche se pari a "zero"**, **entro il 31 gennaio 2025**, al fine di poter continuare a fruire dell'indennità NASpi. Tale dichiarazione deve essere resa esclusivamente attraverso il modello NASpi-COM, disponibile sul sito dell'Istituto.

FLUSSO UNIEMENS DEL MESE DI GENNAIO 2025-RIDUZIONE CONTRIBUTIVA EDILIZIA

L'Inps, con la **Circolare n. 93 dell'11 novembre 2024**, ha fornito le istruzioni operative per la fruizione della **riduzione contributiva per il settore edilizia**, confermata per l'anno **2024 nella misura dell'11,50%** dal **Decreto del Ministero del Lavoro del 16 maggio 2024**.

Il beneficio potrà essere **fruito** avvalendosi delle denunce contributive UniEmens **fino al mese di competenza di gennaio 2025**, con relativo versamento al **17 febbraio 2025 (cadendo il 16 di domenica)**. I datori di lavoro potranno inviare le **domande** per l'applicazione della riduzione contributiva **relativa al 2024 fino al 15 febbraio 2025**.

Studio di Consulenza del Lavoro - Via Nizza n. 33 – 00198 Roma C.F e P.IVA 09342771004
tel. 0688976335 – fax 0662294316 – email segreteria@bmassara.it – www.barbaramassara.com
pec bmassaraeassociati@pec.bmassara.it

Studio certificato

